

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB

Oggetto: Circolare n. 140 del 02.12.2020 - Collocamento a riposo con decorrenza 01.09.2021 – personale docente, educativo, A.T.A. e Dirigenti Scolastici

Il Decreto Ministeriale prot. n. 159 del 12/11 u.s. fissa, all'articolo 1, il termine finale del 7 dicembre 2020 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.

Con riferimento alla Circolare Ministeriale prot. 36103 del 13/11/2020, gli Istituti scolastici sono invitati a verificare se tra i propri dipendenti di ruolo (docenti, personale educativo, A.T.A. e Dirigenti Scolastici) vi siano soggetti che, alla data del 31/08/2021 raggiungano il limite di età (anni 67) con almeno 20 anni di anzianità contributiva, nonché i soggetti che, alla stessa data del 31/08/2021, compiano il 65° anno di età e raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per il personale di sesso femminile e 42 anni e 10 mesi per il personale di sesso maschile).

Qualora il dipendente abbia raggiunto il limite di età di 67 anni entro il 31 agosto 2021, ma non abbia maturato l'anzianità contributiva minima di 20 anni, lo stesso potrà chiedere al Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 3 dell'art. 509 del D.Lgs. 297/1994, il trattenimento in servizio sino al 70° anno di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita); l'esito di tale istanza dovrà essere tempestivamente comunicato a questo Ufficio e, in caso di accoglimento, dovrà essere acquisito a SIDI dall'Istituto scolastico.

L'eventuale domanda di trattenimento dovrà essere presentata, in formato cartaceo, entro lo stesso termine previsto per le domande di cessazione dal servizio.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.



La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili, in particolare di due istanze Polis, che saranno attive contemporaneamente:

1) la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 -art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (opzione donna);

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 -Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 -Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205)-Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

2) La seconda conterrà, esclusivamente:

- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

Allegati:

- 1) Decreto ministeriale prot. n. 159 del 12/11/2020
- 2) Circolare Ministeriale prot. 36103 del 13/11/2020
- 3) Nota USR Toscana prot. n. 9416 del 26/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Picerno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93